


I.M.U. 2013



Il Governo con il Decreto Legge 54/2013, convertito nella Legge 85/2013 ed il Decreto Legge 102/2013, convertito nella legge 124/2013 ha prima sospeso e poi ABOLITO per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria esclusivamente per le seguenti categorie di immobili:

1)Abitazione principale e relative pertinenze (nei limiti di legge), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

2)Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

3)Terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Il Governo, con Decreto Legge n. 133 del 30/11/2013, ha abrogato il versamento del saldo Imu relativo ad alcune fattispecie, in particolare:

- a) l'abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) la casa coniugale oggetto di assegnazione al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la quale si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione (si ritiene che detta abrogazione valga nel caso di effettivo esercizio del diritto d'abitazione);
- c) gli immobili posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale della carriera prefettizia (per condizioni e limiti vedi art. 2 D.L. 102/2013);
- d) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

L'esenzione non si applica per i terreni agricoli, e per i fabbricati rurali diversi, rispettivamente, da quelli di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 del D.L. 133/2013.

Si rinvia al testo del decreto legge in oggetto, come pubblicato in Gazzetta Ufficiale

ALIQUOTE E DETRAZIONI

In base al comma 13Bis dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 i contribuenti hanno effettuato il versamento della prima rata di acconto, pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolandolo sulla base delle aliquote e detrazione deliberate dal Comune di Lissone per il 2012, il versamento del saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2013, con conguaglio sulla rata di acconto 2013, dovrà essere effettuato con le aliquote e detrazione approvate con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 29/07/2013, decorrenti dal 01 gennaio 2013. I contribuenti dovranno altresì tenere conto dei provvedimenti adottati dal legislatore relativi all'abrogazione dei versamenti dovuti per alcune fattispecie.

Pertanto, ai fini del calcolo del saldo 2013, occorre tenere conto di:

- acconto versato a giugno
- Regolamento I.M.U. approvato con deliberazione n. 75 del 28/09/2012
- Provvedimenti di sospensione ed abrogazione dell'Imu adottati dal Legislatore
- Aliquote e detrazione approvate per il 2013 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 29/07/2013, da applicare per tutto il 2013 agli immobili che non rientrano nelle ipotesi di abrogazione dell'Imu, e cioè:

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente alla unità ad uso abitativo): **0,40 per cento** (zero virgola quaranta per cento), da applicarsi anche ai casi di assimilazione, ovvero:

- **unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili** che acquisiscono la residenza o la dimora abituale in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- **unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato** a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate ad alcuno e che non vengano utilizzate da soggetti non componenti il nucleo familiare.

La suddetta aliquota, alla luce delle normative adottate dal Legislatore, trova applicazione alle sole abitazioni principali e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

 il D.L. 102/2013, come convertito nella Legge 124/2013, ha assimilato con decorrenza dal 01/07/2013 all'abitazione principale i fabbricati del personale delle forze armate e forze di polizia (ordinamento militare e civile) nonché vigili del fuoco; è comunque dovuto l'eventuale conguaglio sull'acconto, derivante dall'applicazione delle aliquote definitivamente approvate dal Comune di Lissone. Le modalità di applicazione ed i requisiti sono contenuti nell'articolo 2, comma 5, del predetto decreto.

- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: **0,20 per cento** (zero virgola venti per cento); la suddetta aliquota, alla luce delle normative adottate, previa verifica del testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale del provvedimento adottato dal Governo in data 27/11/2013 e della sussistenza dei requisiti di legge, può non trovare applicazione per il 2013

- ALIQUOTA immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati: **0,40 per cento** (zero virgola quaranta per cento); *Attenzione: coordinare il testo della deliberazione adottata dal Comune di Lissone con il D.L. 102/2013 come convertito nella Legge 134/2013 e con il D.L. 133/2013*
- ALIQUOTA immobili concessi in uso gratuito e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per categoria, a parenti in linea retta/parenti ed affini fino al primo grado a condizione che il parente ed il suo nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell'immobile, con applicazione per il periodo di effettiva concessione ed obbligo di presentazione di apposita dichiarazione all'ufficio entro il 31/12/2013: **0,76 per cento** (zero virgola settantasei per cento)



ATTENZIONE:

- 1) la concessione in uso gratuito **NON COMPORTA ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**, ma consiste esclusivamente nell'applicazione dell'aliquota pari allo 0,76 per cento
- 2) la concessione in uso gratuito è applicabile, nel rispetto delle condizioni e limiti sopra indicati, **SOLO PREVIA PRESENTAZIONE DI APPOSITA DICHIARAZIONE** entro il 31/12/2013, non sono valide eventuali dichiarazioni presentate ai fini I.C.I.

- ALIQUOTA terreni agricoli, terreni incolti, aree fabbricabili, fabbricati classificati in tutta la categoria catastale B, nella categoria catastale C/1, nella categoria catastale C/3, in tutta la categoria catastale D, esclusi i fabbricati classificati come D5: **0,76 per cento** (zero virgola settantasei per cento);

- ALIQUOTA fabbricati accatastati in categoria D/5: **1,06 per cento** (uno virgola zero sei per cento);

- ALIQUOTA BASE da applicare a tutti gli immobili, casi e fattispecie non ricompresi/indicati nelle aliquote precedenti: **0,86 per cento** (zero virgola ottantasei per cento).

A titolo esemplificativo l'aliquota dello 0,86 per cento si applica ai fabbricati di categoria A/10, C/4, C/5, a tutti i fabbricati di categoria A non destinati ad abitazione principale e non destinati ad uso gratuito regolarmente dichiarato + tutti i fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 non pertinenziali ad abitazione principale e non pertinenziali ad abitazioni destinate ad uso gratuito, il concetto di pertinenzialità è quello disciplinato ai fini Imu.

Sono state confermate altresì le detrazioni per l'abitazione principale già vigenti nel 2012.



L'imposta dovuta per il 2013 deve essere interamente versata al Comune per tutti gli immobili, utilizzando i codici tributo relativi al "Comune", con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale D per i quali l'imposta deve essere invece versata interamente allo Stato per

l'aliquota dello 0,76% con il nuovo codice tributo 3925. Per i fabbricati di categoria D/05, considerato che il comune di Lissone ha approvato per il 2013 l'aliquota pari al 1,06%, la differenza di aliquota in più rispetto a quella di competenza statale, dovrà essere versata a favore del comune di Lissone con il codice tributo 3930

=====

Immobili merce:

in base all'articolo 2, comma 1 del D.L. 102/2013 convertito nella Legge 124/2013, non è dovuta la seconda rata dell'Imu 2013 relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. E' comunque dovuto il conguaglio sulla prima rata derivante dall'applicazione delle aliquote approvate per il 2013 dal Comune di Lissone.

=====

Aggiornato al 12/12/2013